

CIRCOLARE N. 12/2018

Besana Brianza, 30 Maggio 2018

NOVITA' PER CHI OPERA CON LA SVIZZERA

Dal 1° gennaio 2018 tutti coloro che effettuano cessioni/prestazioni di servizi in Svizzera sono tenuti a nominare un rappresentante fiscale IVA in Svizzera, qualora il loro volume d'affari complessivo, ovunque prodotto, sia superiore a 100.000 franchi svizzeri (circa € 86.000 al cambio attuale).

Ai fini del raggiungimento del suddetto limite, rileva quindi tutto il volume d'affari e non soltanto quello connesso con le operazioni effettuate in Svizzera. Così ad esempio l'azienda italiana che fattura 120.000,00 franchi svizzeri per operare in Svizzera sarà assoggetta alla nuova disciplina.

Dal 1° gennaio 2019 dovranno registrarsi come contribuenti IVA tutti coloro che forniscono dall'estero in territorio svizzero beni di modico valore (la cui importazione è esente IVA se inferiore a 5 CHF) se l'ammontare di tali cessioni supera 100.000 CHF.

I SOGGETTI OBBLIGATI

L'obbligo non interessa tutti i contribuenti, ma solo chi effettua prestazioni, intendendosi per tali non le operazioni così identificate dalla normativa-prassi italiana, ma secondo le disposizioni svizzere che, in materia IVA, hanno parametri differenti.

Detto obbligo è altresì esteso alle imprese che hanno la propria sede, domicilio o stabilimento sul territorio svizzero.

LE "PRESTAZIONI" INTERESSATE

Particolarmente interessate sono le imprese che eseguono forniture su contratto d'appalto in territorio svizzero, in base al quale si impegnano a eseguire una determinata opera.

Dal punto di vista fiscale, le prestazioni effettuate in base a siffatti contratti sono considerate forniture in virtù di un contratto d'appalto. Si ricomprendono in detta tipologia le seguenti operazioni:

- consegna, dopo il montaggio, di macchine o macchinari importati;
- consegna, dopo l'installazione, di programmi per computer importati;
- consegna, dopo il montaggio, di case prefabbricate importate;
- consegna, dopo il montaggio, di cucine, finestre o ringhiere importate;
- consegna, dopo il montaggio, di porte importate;
- consegna, dopo il montaggio, di pavimenti importati;
- consegna, dopo il montaggio, di impianti di aerazione e ventilazione importati;
- consegna, dopo l'esecuzione di lavori edili e di canalizzazione, di beni importati;
- consegna di beni importati, che un imprenditore estero ha montato sul territorio svizzero in occasione di lavori di riparazione o manutenzione di apparecchi o edifici.

Le norme si applicano anche quando, in assenza di una fornitura in virtù di un contratto d'appalto, il fornitore estero consegna il bene importato all'acquirente solo dopo la lavorazione sul territorio svizzero.

GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI

L'assoggettamento all'IVA per le imprese (diverse da quelle che vi hanno sede) inizia con la prima esecuzione di una prestazione sul territorio svizzero, mentre termina alla fine dell'anno civile (31.12) in cui esse effettuano per l'ultima volta una prestazione in Svizzera.

Le imprese hanno l'obbligo di "annunciarsi" (isciversi) all'AFC (Amministrazione Federale delle Contribuzioni) entro 30 giorni dall'inizio dell'assoggettamento e contestualmente nominare un rappresentante fiscale avente sede / domicilio fiscale in Svizzera, tramite il quale provvedere agli adempimenti fiscali relativi alle operazioni poste in essere nel territorio elvetico.

Il rappresentante può essere una persona fisica o giuridica con domicilio o sede in Svizzera: non deve necessariamente essere un ufficio fiduciario, un avvocato o un appartenente a una determinata categoria professionale, bensì può essere anche una persona privata.

Per l'annunciazione all'AFC va compilato un apposito modulo disponibile sul sito Internet <https://www.estv.admin.ch/estv/it/home/mehrwertsteuer/dienstleistungen/formulareonline/Anmeldung-bei-der-mwst.html>.

Analogamente, in caso di chiusura della Partita IVA in Svizzera, l'impresa estera deve richiedere la "radiazione" dall'assoggettamento IVA utilizzando uno specifico modulo presente sul predetto sito Internet dell'AFC.

La partita IVA attribuita ai soggetti che operano in Svizzera è costituita da 9 cifre, con il prefisso "CHE" e il complemento IDI "IVA": es. CHE – 123.456.789 IVA (o TVA o MWST). Se il soggetto è iscritto sia nel Registro di commercio che nel Registro dei contribuenti IVA oltre al complemento IDI "IVA" è presente anche il complemento IDI "RC": es. CHE – 123.456.789 RC/IVA (o TVA o MWST).

Al momento dell'iscrizione nel registro dei contribuenti IVA, l'impresa estera deve anche prestare una fideiussione irrevocabile a copertura degli importi dovuti per legge all'AFC (pari al 3% del giro d'affari che si presume di effettuare sul territorio svizzero, con un minimo di 2.000 CHF ed un massimo di 250.000 CHF). In alternativa è possibile effettuare un deposito in contanti.

Si segnala infine che dal 2018 sono state introdotte in Svizzera le nuove aliquote IVA:

- 7,7% (ordinaria);
- 2,5% (ridotta - alimenti, altri prodotti agricoli, medicinali ed editoria);
- 3,7% (speciale -settore alberghiero).

L'Ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e per fornire ai soggetti interessati il nominativo di un consulente svizzero che collabora con l'Ufficio per tutti gli adempimenti del caso. Vista l'estrema complessità della questione Vi invitiamo a contattare l'Ufficio PRIMA di effettuare operazioni con la Svizzera per valutare l'assoggettamento o meno alle nuove disposizioni.

L'ufficio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

ELBE SRL

